SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 aprile 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 marzo 2024, n. **47**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione esamina la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunità «Il Forteto».

2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei princìpi di tutela delle vittime di illegalità nonché di evitare che quanto accaduto nella comunità «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:

a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;

b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori;

c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.

Art. 3.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 4.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei

mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia.

9. La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» istituita dalla legge 8 marzo 2019, n. 21.

10. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 5.

Organizzazione dei lavori

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

Obbligo del segreto

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.

Art. 7.

Durata

1. La Commissione completa i suoi lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 336):

Presentato dall'onorevole Giovanni DONZELLI (FDI) e altri, il 13 ottobre 2022.

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 2 dicembre 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 20 e il 28 giugno 2023; il 5 e il 18 luglio 2023.

Esaminato in Aula il 27 luglio 2023 e approvato il 7 settembre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 867):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 14 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 23 gennaio 2024; il 7 e il 14 febbraio 2024.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 febbraio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, e approvato definitivamente il 5 marzo 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82 *(Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse)*. — A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 366 e 372 del Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento straordinario, è il seguente:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)*. — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

— La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187.

— Il testo degli artt. 203 e 329 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1988, n. 250, Supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 203 *(Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza)*. — 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

1-*bis*. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.».

«Art. 329 *(Obbligo del segreto)*. — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».

— La legge 8 marzo 2019, n. 21, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2019, n. 71.

— Il testo dell'articolo 650 del codice penale è il seguente:

«Art. 650 *(Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità)*. — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica 1 o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

24G00064
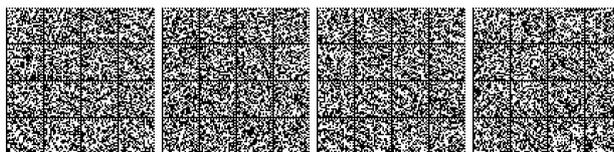
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 gennaio 2024.

Abrogazione e sostituzione del decreto 30 luglio 2021, recante: «Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'art. 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile
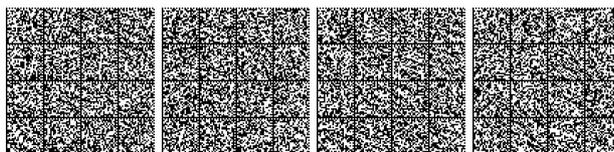
2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo»;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'art. 13;

Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

Visto il decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 sull'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che istituisce il Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e la Segreteria tecnica ed in particolare, il comma 11 che prevede che le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 30 luglio 2021, (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021) con cui sono state definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica e il Sen. Paolo Zangrillo Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge il 10 agosto 2023 n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e in particolare, l'art. 19 «Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» che modifica l'art. 4 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 relativo all'Autorità nazionale competente;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al decreto di funzionamento sopra citato, in conformità alle novità normative introdotte;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, commi 6 e 7-*bis*, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Costituzione del Comitato

1. Il Comitato si insedia con la nomina di tutti i suoi membri.

2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:

a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati;

b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.

Art. 3.

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) indica le priorità e gli indirizzi generali volti ad assicurare efficienza, efficacia ed imparzialità all'attività del Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia;

b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e deliberativo e le presiede;

c) può sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;

d) può chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica;

e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;
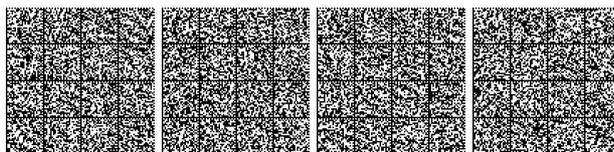
f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonché l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano del Comitato.

Art. 4.

Decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Comitato

1. I membri del Comitato decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 47/2020, anche qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive.

2. Costituiscono casi di revoca:

a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;

b) l'inosservanza delle modalità di svolgimento delle attività di competenza.

3. Il Presidente, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti del Comitato, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 2 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con l'amministrazione designante, assicurando il contradditorio.

4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede la designazione all'amministrazione o all'ente che vi provvedono entro il termine di sette giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Convocazione del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni trenta giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessità. È, altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto.

2. L'avviso di convocazione è trasmesso ai membri del Comitato e al coordinatore della Segreteria tecnica almeno quattro giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro è tenuto a comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo e dell'ora, nonché i punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve indicare le modalità del collegamento.

3. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il Presidente e la Segreteria tecnica, i quali provvedono alla stesura dell'ordine del giorno.

4. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica in esito alla preliminare attività istruttoria di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, è consultabile dal Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale ETS», di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

5. Per le attività di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito presso la direzione generale competente per materia.

Art. 6.

Operatività e deliberazioni del Comitato

1. Il Comitato è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Per il solo espletamento dei compiti inerenti all'attività di trasporto aereo, il Comitato è regolarmente costituito quando sono presenti sei membri di cui almeno uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e uno all'ENAC.

3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. Il Presidente, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o più componenti.

5. Ciascun membro del Comitato può chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, se previsto, alla votazione.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica, che riferisce sulla preliminare attività istruttoria. Il Comitato può in ogni caso richiedere informazioni o spiegazioni agli altri componenti della Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti oggetto di deliberazione.

7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede ad illustrarli singolarmente.

8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione, se prevista. Il voto è palese.

9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti.

10. Delle sedute del Comitato, e delle relative deliberazioni, è redatto apposito verbale da un segretario verbalizzante che viene approvato e sottoscritto dal Presidente nonché dai membri con diritto di voto.

11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato.

13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del *quorum* costitutivo, dovrà essere accertata dal Presidente.

Art. 7.

Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta

1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può ricorrere alla approvazione delle deliberazioni mediante procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto.

2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria tecnica.

Art. 8.

Audizione dei soggetti interessati

1. I soggetti interessati alle attività del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata.

2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi può chiedere il rinvio a data successiva.

4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla presenza del coordinatore della Segreteria tecnica e dei componenti di quest'ultima competenti per materia. È facoltà dei membri del Comitato partecipare alle audizioni.

5. Dell'audizione è redatto apposito verbale stilato da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti della Segreteria tecnica. Il verbale è sottoscritto dai presenti.

Art. 9.

La Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7-*bis*, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e svolge la preliminare attività istruttoria ai fini della predisposizione degli atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.

2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, al fine di valutare e programmare le attività istruttorie.

3. Alle riunioni della Segreteria tecnica i cinque membri presentano l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al «Portale ETS», riferendo sulle attività istruttorie svolte al coordinatore, il quale può chiedere motivate integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori.

4. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti. Il verbale è trasmesso dal coordinatore ai membri assenti che ne prendono atto.

5. La Segreteria tecnica cura i rapporti con Accredia e con l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Art. 10.

Componenti della Segreteria tecnica

1. Ai fini della nomina di cui al comma 7-*bis* dell'art. 4 del decreto legislativo n. 47/2020, i componenti della Segreteria tecnica designati dai diversi enti, nonché il coordinatore designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono scelti fra soggetti con elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività attribuite, restando ferma altresì la disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. I componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore, sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina, rinnovabile per una sola volta.

3. I membri della Segreteria tecnica decadono dalla carica oltre che nei casi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 47/2020, anche qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive.

4. Costituiscono casi di revoca:

a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro della Segreteria tecnica, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;

b) l'inosservanza delle modalità di svolgimento delle attività di competenza.

5. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti della Segreteria tecnica, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 4 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con il soggetto designante, assicurando il contraddittorio.

6. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da parte di un componente della Segreteria tecnica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a richiedere la nuova designazione all'ente o alla società ovvero a individuare un nuovo coordinatore.

7. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:

a) collaborare con i membri del Comitato;

b) svolgere le attività istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste nonché impartite dal coordinatore;

c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato;

d) rispettare le attività e le tempistiche previste nelle Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4, commi 6,7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.

Art. 11.

Funzioni del coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:

a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;

b) è responsabile dell'organizzazione delle attività istruttorie;

c) trasmette al Comitato le risultanze delle attività istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 4;

d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6:

e) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonché l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.

f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno trimestrale alla direzione generale competente per materia relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni in atto ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attività di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, comma 4 del medesimo decreto.

Art. 12.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 30 luglio 2021, (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021) con cui sono state definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, n. 179, è abrogato alla data di costituzione del Comitato e della segreteria tecnica ai sensi del vigente art. 4 del decreto legislativo n. 47/2020.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2024

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 594

24A01801

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute in data 2 ottobre 2023da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui:3'-Me-PVP; NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo giugno - luglio 2023;
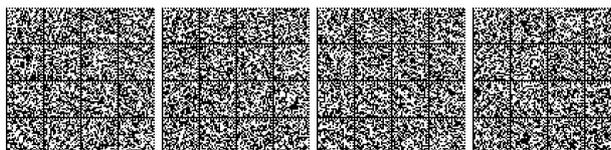
Considerato che la sostanza NMDMSB è una arilsulfonammide nonché un cannabinoide sintetico con struttura a base naftalenica;

Considerato che la sostanza 1T-LSD è il derivato tiofene-2-carbonilico della sostanza LSD (dietilammide dell'acido lisergico), presente nella Tabella I del Testo unico e che sulla base della somiglianza strutturale con altre ergoline con noti effetti allucinogeni, come la sostanza LSD, si suppone che abbia effetti allucinogeni;

Considerato, inoltre, che la sintesi di 1T-LSD da LSD è stata recentemente descritta in letteratura scientifica da uno studio sull'identificazione di tale molecola nella carta assorbente contraffatta, nel quale gli autori hanno affermato che «è possibile che la carta assorbente 1D-LSD "contraffatta" sia stata prodotta intenzionalmente a causa dell'elevato costo di produzione della sostanza 1D-LSD» e che questo «nuovo tipo di lisergamide possa diventare preponderante nel prossimo futuro»;

Considerato che la sostanza protonitazepina è un oppioide della classe dei 2-benzilbenzimidazoli chiamati anche «nitazeni», che hanno effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi i cui effetti acuti comprendono: euforia, rilassamento, analgesia, sedazione, bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che quest'ultimo effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata potenza di alcune di queste sostanze, già a piccole quantità, può causare intossicazione acuta con conseguente depressione respiratoria potenzialmente letale;

Considerato inoltre che, secondo informazioni riportate dal *Centre for Forensic Science Research and Education, United States* (CFSRE), basate su dati non pubblicati e forniti da L. De Vrieze e C. Stove, recenti studi in vitro – che hanno esaminato l'attività e la potenza della sostanza protonitazepina – hanno dimostrato che questo oppioide è attivo con una potenza circa 25 volte superiore a quella del fentanil;

Considerato che la sostanza 3'-Me-PVP risulta già sotto controllo in Italia, nella Tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;

Tenuto conto che tale sostanza è stata oggetto di un sequestro in Europa, da parte della polizia svedese, nel mese di febbraio 2023;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del Testo unico la specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 2 ottobre 2023, favorevoli all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 dicembre 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze: NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1T-LSD (denominazione comune)

N,N-dietil-7-metil-4-(tiofene-2-carbonil)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide (denominazione chimica)

1-(2- tienoil)-LSD (altra denominazione)

1-(tiofene-2-carbonil)-LSD (altra denominazione)

3'-Me-PVP (denominazione comune)

1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica)

1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-ilpentan-1-one (altra denominazione)

3'-Mealfa-PVP (altra denominazione)

meta-pirovalerone (altra denominazione)

meta-metil-α-PVP (altra denominazione)

3-metil-α-PVP (altra denominazione)

3-Me-α-PVP (altra denominazione)

3Me-α-PVP (altra denominazione)

3Me-alfa-PVP (altra denominazione)

O-2480 (altra denominazione)

3Me-αP-VP (altra denominazione)

NMDMSB (denominazione comune)

1-naftil 4-metil-3-(dimetilsulfamoil)- benzoato (denominazione chimica)

1-naftil 3-(dimetilsulfamoil)-4-metil-benzoato (altra denominazione)

naftalen-1-il 3-(dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato (altra denominazione)

naftalen-1-il 3-(N,N-dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato (altra denominazione)

protonitazepina (denominazione comune)

5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidazolo (denominazione chimica)

N-pirrolidino protonitazene (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A01802
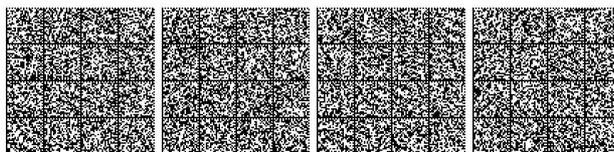
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 dicembre 2023.

Macro-misura A. Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023. (Ordinanza n. 85).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito dalla legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

Vista l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, «Per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108», registrata dalla Corte dei conti in data 7 gennaio 2022, con il numero 10, come modificata dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022 e n. 37 del 13 ottobre 2022;

Vista l'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023, «Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilità 2023. Rigenerazione viaria dei Territori Appenninici.», registrata dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2023 con il numero 1231;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e nello specifico, l'art. 26, comma 7, del predetto decreto-legge n. 50/2022 che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Visto il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ai sensi del quale «Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Pia-

no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26.»;
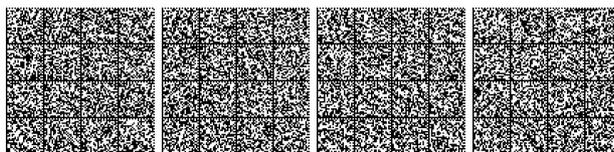
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, con il quale, ai sensi del menzionato art. 10, comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, è stata disciplinata la procedura di accesso e di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ai soggetti i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022;

Considerato che nell'ambito della procedura di recupero di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022 è stata presentata domanda per il ristoro delle risorse della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della sub-misura A4, «infrastrutture e mobilità», utilizzate per fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativamente agli interventi individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001;

Visto il decreto del Ragioniere dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto RGS n. 193 del 27 dicembre 2022, che approva l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso alla procedura di recupero i cui dati procedurali e finanziari sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti;

Considerato che il decreto sopra citato, come dettagliato nel relativo allegato 1, assegna agli interventi della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della sub-misura A4, «infrastrutture e mobilità», individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001 risorse rispettivamente pari a euro 5.385.175,73 e euro 4.758.148,88;

Vista l'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023 recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023», registrata dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 con il numero 2069;

Vista la nota prot. 1017925 del 27 dicembre 2023 con cui il soggetto attuatore *ex* art. 4 OCDPC 408/2016 Anas S.p.a. ha comunicato l'incremento del costo complessivo dell'intervento CUP F57H23000360001, in esito al completamento della progettazione;

Ravvisata la necessità di procedere alla rettifica, nell'ordinanza PNC n. 60 sopra citata, altresì delle modalità di raffigurazione delle risorse recuperate in virtù degli stanziamenti del decreto del Ragioniere dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto RGS n. 193 del 27 dicembre;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata in data 28 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023

1. Le premesse dell'ordinanza n. 60 PNC del 30 giugno 2023 recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023» sono modificate come segue. A pagina 4, il terzo considerato «Considerato che, pertanto, risultano disponibili nella Linea d'intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale" della sub-misura A4, "infrastrutture e mobilità" economie complessivamente pari a euro 10.143.324,61;" è sostituito dalle seguenti parole:

"Considerato che nell'ambito degli interventi identificati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001, erano stati già individuati, antecedentemente all'avvio della procedura di recupero di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, relativa alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, possibili spazi finanziari pari complessivamente a circa euro 10.000.000,00 da desti-

nare a rimodulazioni di interventi della Linea 4 intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale" della sub-misura A4, "infrastrutture e mobilità";
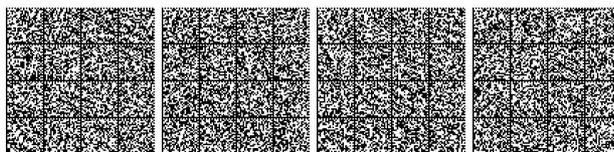
Ritenuto opportuno, in esito alla predetta procedura di recupero, le cui assegnazioni definitive sono state approvate con il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, appostare le risorse disponibili di cui al punto precedente, rideterminate in un importo pari ad euro 10.143.324,61, su altri interventi di completamento della rete stradale di collegamento interregionale già individuata con l'ordinanza n. 1 PNC del 16 dicembre 2023.

2. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 60 PNC del 30 giugno 2023 recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023» è sostituito dal seguente:

«3. È autorizzata la rimodulazione delle risorse recuperate dalla Linea d'intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale" della sub-misura A4, "infrastrutture e mobilità", già utilizzate per fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativamente agli interventi individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001, e rispettivamente pari a euro 5.385.175,73 e euro 4.758.148,88».

2. L'allegato n. 1 alla medesima ordinanza di cui al comma 1, viene sostituito con l'allegato n. 1 alla presente ordinanza.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 372

———

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A01797

ORDINANZA 29 dicembre 2023.

Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla *sub* misura A4 - linea di intervento 2. (Ordinanza n. 86).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;

Considerato che nell'atto approvato era prevista la sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilità», la cui linea di intervento 2 era intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili»;

Considerato che con l'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, è stata disposta la «Revoca dell'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 e dell'ordinanza n. 35 del 30 giugno 2022 e riallocazione parziale delle relative risorse», rispettivamente recanti «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili» e la «Presa d'atto dell'approvazione da parte di R.F.I. del progetto di fattibilità tecnica ed economica di R.F.I. degli impianti a terra per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno nonché l'acquisto di treni da parte delle Regioni Abruzzo e Lazio, in attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", linea di intervento 2, intitolata "Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili"»;

Considerato che a seguito dell'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 si sono rese disponibili risorse finanziarie ad oggi non assegnate, da poter destinare ad altre progettualità con l'obiettivo di garantire la prosecuzione e l'integrazione della realizzazione già in corso;

Vista la nota del Commissario straordinario prot. CGRTS-0057604-P-22/12/2023, avente ad oggetto la richiesta alle regioni, ed alla struttura di missione 2009, di definizione dell'allocazione delle risorse originariamente destinate alla realizzazione dell'intervento «Treno ad idrogeno»;

Vista la nota acquisita al protocollo commissariale prot. CGRTS-0057807-A-27/12/2023 con cui la Regione Lazio ha indicato gli interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse;

Vista la nota acquisita al protocollo commissariale prot. CGRTS-0057815-A-27/12/2023 con cui la Regione Abruzzo ha inoltrato le richieste dei comuni che indicano gli interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse;
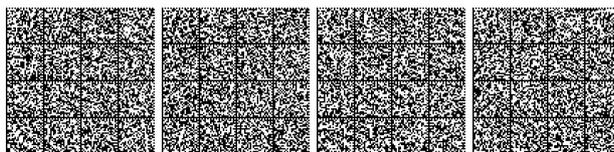
Vista la nota acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0057855-A-27/12/2023 con cui la Regione Umbria ha indicato gli interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse;

Vista la nota acquisita al protocollo commissariale prot. CGRTS-0057989-A28/12/2023 con cui il Comune dell'Aquila ha indicato gli interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse;

Vista la nota acquisita al protocollo commissariale prot. CGRTS-0058146-A-29/12/2023 con cui la Regione Marche ha indicato gli interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori risorse;

Considerato che per mero errore materiale, con ordinanza n. 43/2023 venivano riallocate sulla linea A.4.4 le economie, pari a euro 1.800.000 nell'ambito della linea intervento A4.3, in ragione della mancata realizzazione della stazione di Tolentino Campus, in luogo della disponibilità complessiva effettiva pari a 1.200.000,00, è necessario individuare ulteriori risorse al fine di garantire la prosecuzione delle progettualità della sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale»;

Acquisita l'intesa con nota prot. CGRTS-0058319-A-29/12/2023 della Regione Abruzzo, prot. CGRTS-0058317-A-29/12/2023 della Regione Lazio, prot. CGRTS-0058267-A-29/12/2023 della Regione Marche, prot. CGRTS-0058269-A-29/12/2023 della Regione Umbria e prot. CGRTS-0058246-A-29/12/2023 della struttura di missione sisma 2009;

Tanto premesso e considerato;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2

1. Con la presente ordinanza si dispone, secondo quanto indicato nell'allegato 1, l'ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2 a seguito dell'ordinanza n. 83 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto, la revoca dell'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub misura A4 «Infrastrutture e mobilità», linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili» e dell'ordinanza n. 35 del 30 giugno 2022 per la presa d'atto dell'approvazione da parte di R.F.I. del progetto di fattibilità tecnica ed economica di R.F.I. degli impianti a terra per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno nonché l'acquisto di treni da parte delle Regioni Abruzzo e Lazio, in attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub misura A4 «Infrastrutture e mobilità», linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili», ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, nonché la parziale riallocazione delle risorse del relativo intervento.

2. È fatto obbligo di acquisire i CUP relativi agli interventi finanziati a seguito della riallocazione di cui al comma 1, ove non ancora emessi.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 83 del 22 dicembre 2023

1. In ragione delle mutate esigenze di riallocazione parziale delle risorse rinvenute dalla revoca dell'ordinanza PNC n. 3 del 20 dicembre 2021 e dell'ordinanza PNC n. 35 del 30 giugno 2022, l'allegato 1 all'ordinanza PNC n. 83 del 22 dicembre 2023, recante «Revoca dell'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 e dell'ordinanza n. 35 del 30 giugno 2022 e riallocazione parziale delle relative risorse», viene modificato con l'allegato n. 2 alla presente ordinanza.

2. In relazione al mero errore materiale di cui all'ordinanza n. 43/2023, con cui sono state riallocate sulla linea A.4.4 economie pari a euro 1.800.000 nell'ambito della linea intervento A4.3, in ragione della mancata realizzazione della stazione di Tolentino Campus, in luogo della disponibilità complessiva effettiva pari a euro 1.200.000,00, le ulteriori risorse necessarie al fine di garantire la prosecuzione delle progettualità della sub misura A4 «Infrastrutture e mobilità», linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» vengono individuate quanto a euro 163.722,78 a valere sulle risorse rese disponibili dalla revoca delle ordinanze n. 3 del 20 dicembre 2021 e n. 35 del 30 giugno 2022 e quanto a euro 436.277,22 a valere sulle economie generali della macromisura A del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016.

Art. 3.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle
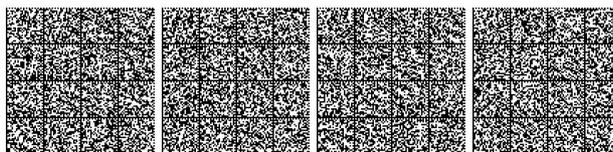
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 354

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A01798

ORDINANZA 8 febbraio 2024.

Approvazione dell'atto integrativo della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualità 2024. (Ordinanza n. 87).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che «(…) è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo». Inoltre, per gli interventi ritenuti di «particolare urgenza e criticità», ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, «i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresì, «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 459 a 463, nei quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la *governance*, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'agenzia quale ente strumentale dell'amministrazione centrale volto, tra l'altro, a «favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale»;
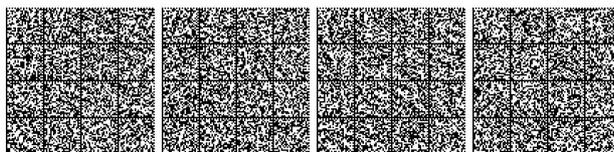
Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»;

Visto l'art. 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b)* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società *in house* dello Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto, che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, e in particolare il comma 2, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato» e l'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplina agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante «Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che reca «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-*bis*, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all'art. 192, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1 e 4 dello statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,

n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha individuato la *governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che «Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target*, delle *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;

Considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, all'allegato 1, ha definito le «schede progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla missione 5 - Inclusione e coesione - componente 3 - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016;

Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che l'art. 9, comma 1 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
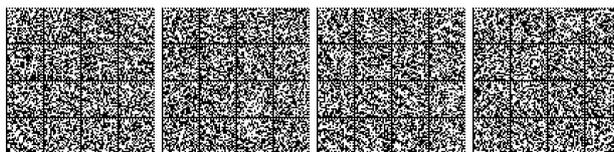
Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 77/2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto l'art. 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 — come modificato dall'art. 2, comma 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49 — recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» prevede che per assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del PNC, il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

Considerato che Invitalia, in base al proprio statuto, svolge «attività strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato» e «ha per oggetto lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitività del sistema Paese (…). Per il conseguimento di tali obiettivi, la società opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (…)»;

Vista l'ordinanza PNC n. 22 del 26 maggio 2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016;

Vista l'ordinanza PNC n. 52 del 4 maggio 2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016;

Vista la nota prot. CGRTS-0045368-P-28/09/2023 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. l'intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2024 la Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sismi 2009-2016, sottoscritta in data 28 giugno 2022;

Vista la nota prot. CGRTS-0057351-A-21/12/2023 con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta;

Considerato che è stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0004388-A-06/02/2024 la proposta di atto integrativo ed estensione della durata della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023;

Considerato che è stata valutata la congruità economica dell'offerta relativa alla Convenzione in oggetto del soggetto *in house* Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36/2023, con nota prot. n. CGRTS-0004444-A-06/02/2024;

Che la congruità economica è stata trasmessa ad Invitalia S.p.a. con prot. CGRTS-0004449-P-06/02/2024;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente ordinanza all'approvazione dell'«Atto integrativo della Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data del 30 maggio 2023 per l'annualità 2024;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata in data 8 febbraio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Alla presente ordinanza è allegato sub *a)*:

«Atto integrativo della convenzione sottoscritta in data 30 maggio 2023, per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore del-

le amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» e relativi allegati contraddistinti rispettivamente come segue:

allegato sub 1.a) «Piano delle attività e dei costi»;

allegato sub 2.a) «Disciplinare di rendicontazione»;

allegato sub 3.a) «Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a.».

Art. 2.

Oggetto

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di atto integrativo alla convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sisma 2009-2016.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello schema di convenzione di cui al precedente comma, all'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia è riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 2.049.180,33 oltre IVA al 22% per euro 450.819,67, per un totale di euro 2.500.000,00.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulle risorse di cui all'art. 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 — come modificato dall'art. 2, comma 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49 — recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 8 febbraio 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 562

AVVERTENZA:

La convenzione allegata alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma

24A01799

ORDINANZA 12 febbraio 2024.

Approvazione delle «Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022» e «Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022» finalizzate all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 88).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
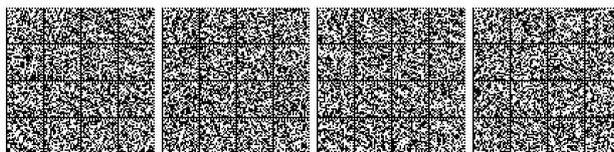
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare», nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Considerato, in particolare, che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che: «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio
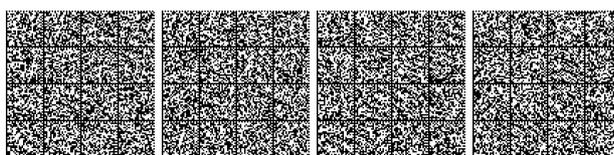
2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti *sub*-misure del Piano complementare sisma: *sub* misura B1 «Sostegno agli investimenti»; *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; *sub* misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che le *sub* misure devono, tra l'altro, contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani;

Considerato che nella citata delibera alla *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono stati assegnati alla misura recante «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera *sub* misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse anche in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerato il medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, che al secondo comma recita «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.»;

Considerato che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le *sub*-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», con le relative linee di intervento, come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla stessa ordinanza;

Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a «promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento»;

Considerato che, a tali fini, i progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione;

Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati speciali pubblico privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;

Considerato che tali forme «speciali» di partenariato si propongono di «assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione» e sono dirette a «consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato»;

Considerata l'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
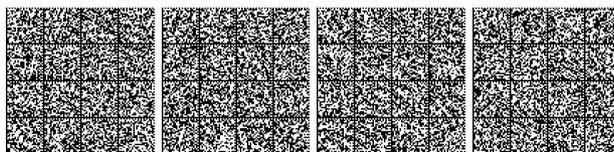
Considerata l'ordinanza n. 44 del 27 aprile 2023, recante approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'art. 11, comma 5 di cui al relativo allegato n. 1;

Considerata l'ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, recante approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo allegato n. 1, bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo;

Considerata l'ordinanza n. 70 PNC del 28 novembre 2023, recante approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo allegato n. 1, bando relativo all'attuazione della macromisura B «Rilancio economico sociale», *sub* misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila;

Considerata l'ordinanza n. 78 PNC del 15 dicembre 2023, recante approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 - B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo;

Considerato che la struttura commissariale, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di «Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022» e una proposta di «Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022»;

Considerata la situazione dei territori colpiti dal sisma e, in particolare, le conseguenze da quest'ultimo provocate sulla vita sociale, determinando la chiusura di attività economiche, sociali, turistiche e culturali, con il conseguente impoverimento del territorio e il grave spopolamento che ne è seguito;

Considerata l'urgente necessità di favorire la rinascita del tessuto socio-culturale, a beneficio sia della popolazione locale, sia delle presenze turistiche nella zona, che potrebbero dare un determinante contributo all'economia del territorio e al suo ripopolamento;

Considerato il ruolo strategico rivestito dagli interventi previsti dalla misura B2.2 in relazione alle potenzialità di ripresa e sviluppo del territorio offerte dalle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione;

Considerato che, nell'ambito della suddetta misura B2.2, sono stati selezionati - anche mediante lo strumento innovativo dei partenariati speciali pubblici privati di cui all'art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023) - progetti in grado di assicurare impatto occupazionale, economico e sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma, promozione e marketing del territorio, sostenibilità economico-gestionale, coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte, integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema, inclusa quella di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata;

Ritenuto pertanto di dover disporre misure di favore per le realtà del territorio che si sono rese disponibili a cooperare con gli enti pubblici di riferimento al fine di attuare progetti di partenariato pubblico privato, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al fine di consentire l'effettiva realizzazione degli interventi già valutati come ammissibili nell'ambito delle finalità della misura, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi;

Considerato che tali misure si pongono, altresì, in linea con il principio del risultato il quale - sebbene codificato con l'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - vale come criterio interpretativo dell'intera azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica ancorché tale azione afferisca a procedure avviate prima del 1° luglio 2023 (Tar Campania, Napoli, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 377);

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto pertanto di approvare le suddette «Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022» e «In-

dicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022»;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere per la necessità di dare immediato impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e, per l'effetto, verificata la necessità di dichiarare immediatamente e provvisoriamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata dell'8 febbraio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dalla Struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni di attuazione della misura B2.2

1. Al fine di definire le modalità di realizzazione e implementazione degli interventi di cui alla misura B2.2, sono approvate le seguenti disposizioni attuative, anche in deroga alle norme richiamate negli allegati alla presente ordinanza:

a) «Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022», di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;

b) «Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022», di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 12 febbraio 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 700

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A01800

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 marzo 2024.

Procedure semplificate relative allo svolgimento dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei». (Ordinanza n. 1081).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
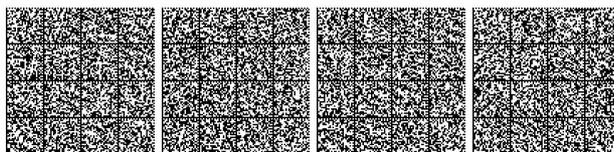
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Istituzione del nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza *post*-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza *post*-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Viste le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. n. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità *post*-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;

Viste le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. n. 7761 del 12 febbraio 2021, per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità *post*-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023 recante «Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 31 agosto 2023 recante «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 140/2023 che, nel prevedere la predisposizione e attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico — da approvarsi con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile — dispone che lo stesso sia composto da: *a)* uno studio di microzonazione sismica; *b)* un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; *c)* un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi; *d)* un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture;

Visto il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il 26 febbraio 2024, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023 che prevede che, all'interno della zona di intervento il piano straordinario sia realizzato, con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, d'intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023;

Considerato che, con riferimento alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* — analisi di vulnerabilità dell'edilizia privata — del decreto-legge n. 140 del 2023, il suddetto piano straordinario ha previsto al paragrafo 3.5, lettera *a)*, che l'importo pari a 1.835.000,00 euro, assegnato al Dipartimento della protezione civile, sia da questo utilizzato per i rimborsi relativi ai tecnici rilevatori e per la stipula di specifici accordi con ordini e collegi professionali e/o con strutture di coordinamento tra i medesimi secondo le procedure semplificate che sa-

ranno riportate nell'ordinanza prevista ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 140 del 2023, e ulteriori oneri connessi alle attività della presente misura;
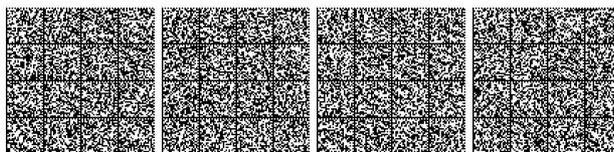
Considerato che il Dipartimento della protezione civile dispone di strumenti schedografici di analisi già consolidati e condivisi con la comunità scientifica, sviluppati nell'ambito degli accordi del medesimo Dipartimento con i Centri di competenza che operano nell'ambito del rischio sismico e vulcanico;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile dispone altresì di consolidati modelli organizzativi e di procedure tecniche per la valutazione, la rilevazione e la classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e private, dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e che tali modelli organizzativi e procedure ben si adattano alla campagna di sopralluoghi tecnici necessari per dare attuazione all'art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, per quanto attiene all'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata;

Attesa la necessità di procedere con urgenza all'attività di valutazione della vulnerabilità speditiva del patrimonio edilizio privato ordinario, prevalentemente destinato ad abitazione e/o a servizi, che consenta, rispetto ad un piano di verifiche condotto ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni 2018, di ottimizzare i tempi e le risorse economiche necessarie per consentire la celere individuazione di idonee misure di mitigazione sul costruito e la stima del relativo fabbisogno finanziario di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 140 del 2023;

Tenuto conto che gli strumenti schedografici PLINIVS, CARTIS e CARTIS-edificio, messi a punto, rispettivamente, nell'ambito delle convenzioni con il Dipartimento della protezione civile dal Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca — laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale — dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT) e dalla rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio interuniversitario ReLUIS), così come i criteri e le modalità proposti per il loro impiego, sono stati ritenuti adeguati dal settore rischio sismico della Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta del 2 novembre 2023, al fine di dare attuazione all'art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, per quanto attiene l'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata;

Tenuto conto che il Dipartimento della protezione civile, ai fini di dare attuazione all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, ha proceduto ad una prima delimitazione della zona di intervento relativa all'attuazione del piano di cui all'art. 2 del medesimo decreto e che quest'ultima è stata approvata dalla Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023;

Atteso che la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed è stata trasmessa dalla citata città metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. 66862 del 27 dicembre 2023;

Considerato che la suddetta area include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare, con riferimento al Comune di Napoli, il quartiere di Bagnoli all'interno della municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo);

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 novembre 2023 istitutivo della struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023;

D'intesa con la Regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

Attività di sopralluogo e utilizzo schede di analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e zona di intervento.

1. Al fine dello svolgimento delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, il Dipartimento della protezione civile coordina, con il concorso della Regione Campania ed il supporto dei comuni interessati, le attività relative alla gestione dei sopralluoghi, ivi incluso il supporto operativo tecnico-amministrativo, individuate nelle due fasi, riportate nel capitolo 3 del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico citato in premessa: (i) ricognizione preliminare delle caratteristiche edilizie strutturali, classificazione di vulnerabilità speditiva, ed individuazione delle aree da sottoporre ad approfondimenti conoscitivi (scheda PLINVS); (iv) ricognizione di dettaglio delle caratteristiche edilizie e costruttive (scheda CARTIS-edificio).

2. Per le attività di sopralluogo di cui al comma 1, sono utilizzate, in coerenza con quanto previsto dal piano straordinario di cui in premessa, la scheda PLINIVS, e la scheda CARTIS-edificio, corredate dei relativi manuali e/o indicazioni compilative, riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

3. L'esecuzione dei sopralluoghi di cui al comma 1, fase (iv) avviene sulla base della scheda CARTIS di ricognizione areale delle tipologie edilizie e costruttive maggiormente significative (allegato B), la cui redazione sarà a cura del Consorzio ReLUIS.

4. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nell'area di intervento individuata dal Dipartimento della protezione civile e ridefinita e regolarizzata anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-

legge n. 140 del 2023, riportata nel capitolo 1 (Finalità del piano e ambito di applicazione) del piano straordinario citato in premessa.
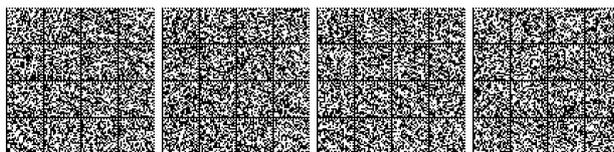
Art. 2.

Tecnici rilevatori coinvolti nei sopralluoghi

1. L'esecuzione dei sopralluoghi di cui all'art. 1 e il relativo supporto operativo avvengono prioritariamente attraverso l'utilizzo di tecnici abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e formati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, attivati su richiesta del Dipartimento della protezione civile ed individuati:

dalla Regione Campania, tra i dipendenti abilitati delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali della medesima regione, nonché tra i volontari abilitati delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale della medesima regione;

dalla struttura tecnica nazionale di supporto alle attività di protezione civile (STN), tra i tecnici abilitati iscritti agli ordini e ai collegi professionali della Regione Campania, d'intesa con i medesimi.

2. Il Dipartimento della protezione civile, qualora i tecnici abilitati di cui al comma 1 non siano sufficienti a coprire le esigenze di sopralluogo e di supporto operativo, può richiedere anche l'attivazione, secondo le procedure del comma 1, di tecnici non abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 della pubblica amministrazione o appartenenti alle organizzazioni di volontariato, oppure iscritti agli ordini e ai collegi professionali della Regione Campania, opportunamente formati secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, della presente ordinanza.

3. Qualora il numero dei tecnici di cui ai commi 1 e 2 non sia sufficiente, il Dipartimento della protezione civile può richiedere l'attivazione di tecnici abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 provenienti da altre regioni e province autonome e formati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, individuati tra:

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali, per il tramite della conferenza delle regioni e delle province autonome;

i volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento di protezione civile o negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, attivati secondo le procedure vigenti;

gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali di altre regioni e province autonome, per il tramite della struttura tecnica nazionale.

4. Alle attività di sopralluogo e supporto operativo di cui all'art. 1 concorrono tecnici afferenti ai Centri di competenza ReLUIS e PLINIVS di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico alle squadre in coerenza con quanto previsto dal capitolo 3 del piano straordinario citato in premessa.

5. I requisiti richiesti ai fini della attivazione dei tecnici di cui al presente articolo sono quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e dalle indicazioni operative per la formazione dei tecnici del Dipartimento della protezione civile del 29 ottobre 2020.

Art. 3.

Coperture assicurative, trattamento economico per tecnici rilevatori e per personale coinvolto nelle attività di coordinamento, impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

1. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania e le altre regioni eventualmente attivate per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono autorizzati ad utilizzare specifiche polizze assicurative a copertura degli infortuni, anche già stipulate per altre attività, al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui all'art. 1.

2. La struttura tecnica nazionale, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, provvede a stipulare apposite polizze assicurative per il personale dalla stessa individuato, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi di ordini e collegi professionali o associazioni di categoria, e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute al Dipartimento della protezione civile che provvederà al relativo rimborso.

3. Al personale, civile e militare, in organico alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 impegnato nelle attività di cui all'art. 1, è riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto delle procedure stabilite dalle amministrazioni di appartenenza.

4. Ferme restando le misure già previste all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato sul territorio nelle attività di cui all'art. 1, comma 1, è corrisposta fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando, altresì, il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a cento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego per le esigenze di cui al citato art. 1, comma 1.

5. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, direttamente impegnato in sede per le attività connesse al contesto di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

6. La Regione Campania e le altre regioni coinvolte nelle attività di cui all'art. 1 provvedono, alla liquidazione delle missioni e delle indennità al personale di cui ai commi 3 e 4 per il tramite delle rispettive amministrazioni di appartenenza e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute, anche dalle altre pubbliche amministrazioni territoriali di competenza, al Dipartimento della protezione civile che provvederà al relativo rimborso. A tal fine, le regioni possono presentare una motivata richiesta di anticipazione per l'importo massimo pari al 50% delle somme finalizzate allo scopo e potranno richiedere i successivi rimborsi a fronte della rendicontazione di almeno l'80% delle anticipazioni ricevute.

7. Per i tecnici attivati dalla struttura tecnica nazionale impegnati nelle attività di sopralluogo e supporto operativo è previsto esclusivamente il rimborso omnicomprensivo di una somma forfettariamente parametrata su base mensile a centosettanta ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio interessato, oltre oneri di legge.

8. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui al comma 7, i tecnici impiegati nelle attività di cui all'art. 1 presentano istanza direttamente alla struttura tecnica nazionale, che provvede alle necessarie verifiche istruttorie e trasmette al Dipartimento della protezione civile l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con specifica indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di effettivo impiego sul territorio. Il Dipartimento della protezione civile, a fronte della presentazione di pertinente e idonea documentazione, provvede a riconoscere le somme dovute alla struttura tecnica che effettua i successivi versamenti a favore dei tecnici liberi professionisti impiegati.

9. Ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato impegnati nelle attività di sopralluogo e supporto operativo di cui all'art. 1, è prevista l'applicazione dei benefici degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, a valere sulle risorse stanziate nel piano straordinario.

10. La Regione Campania provvede all'istruttoria delle istanze di rimborso dei benefici di cui al comma 9 per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, che provvede al trasferimento delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.

11. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi dei benefici richiesti ai sensi del comma 9, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale.

12. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto della Regione Campania con squadre di volontari afferenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi dei benefici richiesti ai sensi del comma 9. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.

13. L'impiego dei volontari nelle attività di sopralluogo e supporto operativo di cui all'art. 1, può essere autorizzato anche in deroga ai limiti temporali di impiego previsti all'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 4.

Formazione dei tecnici

1. Al fine di garantire l'uniformità nello svolgimento delle attività di sopralluogo cui all'art. 1, i tecnici rilevatori di cui all'art. 2 partecipano a corsi di formazione coordinati dal Dipartimento della protezione civile e svolti con il supporto dei Centri di competenza, per la compilazione delle schede di cui all'art. 1 e per l'utilizzo degli eventuali applicativi informatici disponibili.

2. I tecnici rilevatori non abilitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 di cui all'art. 2, comma 2, partecipano anche a corsi di formazione, coordinati dal Dipartimento della protezione civile con il supporto della Regione Campania, relativamente al funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile e al modello di intervento in emergenza, nonché in materia di responsabilità del tecnico rilevatore in emergenza e delle misure generali e specifiche per la tutela e sicurezza degli operatori.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 e al comma 4 dell'art. 2, si provvede a carico delle risorse stanziate dall'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 140/2023, nel limite massimo di 1.600.000,00 euro a valere sulle disponibilità di cui alla lettera *a)* del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura», del piano straordinario richiamato in premessa.

2. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 4 dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede a carico delle citate risorse stanziate dall'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 140/2023 a valere sulle disponibilità di cui alle lettere *b)* e *c)* del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura», del piano straordinario richiamato in premessa, mediante accordi tra il Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza ReLUIS e PLINIVS.

3. Agli oneri connessi all'attuazione del comma 3 dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede a carico delle citate risorse stanziate dall'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 140/2023 a valere sulle disponibilità di cui alla lettera *b)* del paragrafo 3.5 «Risorse econo-

miche per la misura», del piano straordinario richiamato in premessa, mediante accordo tra il Dipartimento della protezione civile e il Centro di competenza ReLUIS.
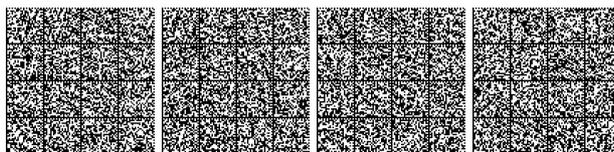
Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in termini procedurali nella presente ordinanza si rinvia al piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e del mare 26 febbraio 2024 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

24A01762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna in quanto dal 16 dicembre 2022 ha dichiarato di aver cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e in data 28 febbraio 2023 la stessa ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Impresa: «F.lli Morana S.r.l.» - sede in Palermo (PA) - via G.F. Langer n. 4 - assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi n. «178 PA».

24A01803

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0835
Yen	163,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,266
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,85698
Fiorino ungherese	396,17
Zloty polacco	4,3078
Nuovo leu romeno	4,9712
Corona svedese	11,457
Franco svizzero	0,9724
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,605
Rublo russo	-
Lira turca	34,8332
Dollaro australiano	1,658
Real brasiliano	5,4069
Dollaro canadese	1,4722
Yuan cinese	7,8134
Dollaro di Hong Kong	8,4748
Rupia indonesiana	17100,93
Shekel israeliano	3,9369
Rupia indiana	90,368
Won sudcoreano	1453,39
Peso messicano	18,1374
Ringgit malese	5,1195
Dollaro neozelandese	1,8046
Peso filippino	60,92
Dollaro di Singapore	1,4573
Baht tailandese	39,364
Rand sudafricano	20,4889

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01804

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0855
Yen	164,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,277
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,85846
Fiorino ungherese	395,45
Zloty polacco	4,3093
Nuovo leu romeno	4,9702
Corona svedese	11,453
Franco svizzero	0,981
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,626
Rublo russo	-
Lira turca	34,9542
Dollaro australiano	1,6574
Real brasiliano	5,4067
Dollaro canadese	1,4718
Yuan cinese	7,8358
Dollaro di Hong Kong	8,492
Rupia indonesiana	17149,6
Shekel israeliano	3,9747
Rupia indiana	90,4365
Won sudcoreano	1455,75
Peso messicano	18,1165
Ringgit malese	5,1236
Dollaro neozelandese	1,8036
Peso filippino	61,055
Dollaro di Singapore	1,4595
Baht tailandese	39,415
Rand sudafricano	20,5294

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01805

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0816
Yen	163,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,319
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,85768
Fiorino ungherese	395,4
Zloty polacco	4,3148
Nuovo leu romeno	4,9721
Corona svedese	11,506
Franco svizzero	0,9811
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	11,6825
Rublo russo	-
Lira turca	34,9005
Dollaro australiano	1,66
Real brasiliano	5,3969
Dollaro canadese	1,4712
Yuan cinese	7,8182
Dollaro di Hong Kong	8,4615
Rupia indonesiana	17194,2
Shekel israeliano	3,9582
Rupia indiana	90,134
Won sudcoreano	1461,31
Peso messicano	17,9367
Ringgit malese	5,1192
Dollaro neozelandese	1,8043
Peso filippino	60,849
Dollaro di Singapore	1,4586
Baht tailandese	39,381
Rand sudafricano	20,4716

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01806

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0811
Yen	163,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,305
Corona danese	7,458
Lira Sterlina	0,8551
Fiorino ungherese	395,26
Zloty polacco	4,3123
Nuovo leu romeno	4,9735
Corona svedese	11,525
Franco svizzero	0,9766
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,699
Rublo russo	-
Lira turca	34,9487
Dollaro australiano	1,6607
Real brasiliano	5,4032
Dollaro canadese	1,4672
Yuan cinese	7,8144
Dollaro di Hong Kong	8,4594
Rupia indonesiana	17157,87
Shekel israeliano	3,9799
Rupia indiana	90,1365
Won sudcoreano	1458,67
Peso messicano	17,9179
Ringgit malese	5,1168
Dollaro neozelandese	1,8092
Peso filippino	60,797
Dollaro di Singapore	1,4587
Baht tailandese	39,412
Rand sudafricano	20,5226

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01807

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-083) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00